

NEWSLETTER 231/2001

anno 1° - newsletter 231/2001 - 1/2025

Aggiornamenti sul D.Lgs. n. 231/2001

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica

Modelli Organizzativi e Organismo di Vigilanza

(marzo 2025)

Executive Summary

*Il **D.Lgs. n. 125/2024** ha recepito la **Direttiva 2022/2464/EU**, meglio nota come Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), introducendo obblighi di rendicontazione più stringenti, finalizzati a promuovere la trasparenza sugli impatti ambientali, sociali e di governance (**ESG**) delle attività degli Enti.*

*Le nuove disposizioni si applicano, progressivamente, a partire dal **1° Gennaio 2025** per le società quotate, banche ed assicurazioni di grandi dimensioni, per poi estendersi, dal 1° Gennaio **2026**, alle imprese di grandi dimensioni non quotate, dal 1° Gennaio **2027** alle PMI quotate ed infine, dal 1° Gennaio **2029**, alle imprese figlie di società madri extra-UE.*

Tali novità normative comportano un significativo impatto sulle società che hanno adottato i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. In particolare, i criteri ESG (Environmental, Social e Governance), essendo strettamente correlati ad alcuni reati presupposto previsti dalla normativa 231/2001, richiedono di essere integrati nei Modelli stessi, al fine di prevenire tali illeciti.

Le società dovranno quindi (i) adottare strumenti di raccolta dati, (ii) redigere la Rendicontazione di sostenibilità, (iii) implementare assetti di governance adeguati e, infine, (iv) integrare la sostenibilità nella propria strategia aziendale.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza, da parte sua, sarà chiamato a:
- *verificare l'integrazione dei rischi ESG nei Modelli 231/2001;*
- *monitorare l'aggiornamento delle politiche aziendali e dei controlli interni;*
- *garantire la trasparenza e la veridicità dei dati nella Relazione di sostenibilità;*
- *supervisionare le procedure aziendali;*
- *garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori e la trasparenza della governance.*

L'O.d.V. dovrà, altresì, redigere rapporti periodici per il C.d.A., promuovere la formazione del personale sui temi ESG ed assicurarsi che i Modelli 231/2001 siano costantemente aggiornati.

Si segnala, da ultimo, che in data 26 Febbraio 2025 la Commissione Europea ha presentato il c.d. "Pacchetto Omnibus", ovverosia un insieme di proposte legislative volte a semplificare la predetta Normativa, riducendo il numero di Enti destinatari, nonché gli oneri amministrativi per le imprese. Le anzidette proposte dovranno tuttavia essere approvate dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'UE prima di entrare ufficialmente in vigore.

In collaborazione con lo

STUDIO DELL'AVVOCATO LUCA DI STEFANO

MILANO

DOCUMENTO DI APPROFONDIMENTO

IN MATERIA DI

"ESG"

Il presente documento è volto ad analizzare le novità introdotte con il Decreto Legislativo n. 125/2024, offrendo una panoramica dettagliata sui seguenti temi:

1. IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA CSRD
2. L'AMBITO DI APPLICAZIONE: TEMPISTICHE E DESTINATARI
3. I CRITERI ESG ED IL LORO RAPPORTO CON IL D.LGS. N. 231/2001
4. I NUOVI OBBLIGHI

4.1. ONERI PER GLI ENTI

4.2. ONERI PER GLI O.D.V.

5. CONCLUSIONI

1. IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA CSRD

Il 10 Settembre 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 6 Settembre 2024, n. 125, (in vigore dal 25 Settembre 2024) che recepisce la Direttiva 2022/2464/EU, meglio nota come *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD).

Tale Direttiva, entrata in vigore il 5 Gennaio 2023, ha sostituito la precedente Direttiva 2014/95/UE (c.d. *Non Financial Reporting Directive* – NFRD) sulla rendicontazione non finanziaria che era attuata in Italia dal D.Lgs. n. 254/2016, ed ha introdotto **nuovi obblighi più stringenti di rendicontazione con l'obiettivo di promuovere la trasparenza sugli impatti ambientali, sociali e di *governance* (ESG) delle attività degli Enti.**

Si segnala, da ultimo, che in data 26 Febbraio 2025 la Commissione Europea ha presentato il c.d. "*Pacchetto Omnibus*", ovverosia un insieme di proposte legislative volte a *(i)* ridurre il numero di Enti destinatari della normativa sulla sostenibilità, *(ii)* semplificare la predetta Normativa, nonché *(iii)* ridurre gli oneri amministrativi per le imprese.

In particolare, l'obbligo di rendicontazione sulla sostenibilità verrebbe applicato solo alle imprese con almeno 1.000 dipendenti ed un fatturato superiore a 50 milioni di Euro, o con un attivo patrimoniale superiore a 25 milioni di Euro.

Pertanto, questi nuovi requisiti ridurrebbero notevolmente il numero di società soggette al suddetto obbligo.

Inoltre è stato proposto di posticipare le attuali scadenze: l'adozione della Normativa slitterebbe di due anni, per consentire alle società interessate di adeguarsi ai nuovi obblighi.

Le anzidette proposte dovranno tuttavia essere approvate dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'UE prima di entrare ufficialmente in vigore.

Nel frattempo occorre fare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 125/2024 come di seguito riportato.

*

2. L'AMBITO DI APPLICAZIONE: TEMPISTICHE E DESTINATARI

Rispetto alla precedente normativa è stato **ampliato l'ambito di applicazione soggettivo**, comportando un notevole aumento della platea di soggetti destinatari degli obblighi di rendicontazione sulla sostenibilità.

Secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 125/2024, il presente Decreto si applica alle società costituite nella forma giuridica di *(i)* società per azioni, *(ii)* società in accomandita per azioni, *(iii)* società a responsabilità limitata, *(iv)* società in nome collettivo, e *(v)* società in accomandita semplice qualora le stesse abbiano quali soci le società costituite nelle forme dell'allegato I alla Direttiva 2013/34/UE.

Sono altresì incluse – indipendentemente dalla loro forma giuridica – *(vi)* le imprese di assicurazione ai sensi dell'art. 88, comma 1, e le imprese di cui all'art. 95, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. n. 209/2005, nonché *(vii)* gli enti creditizi di cui all'art. 4, paragrafo 1, punto 1), del Regolamento (UE) n. 575/2013. Sono, invece, escluse le microimprese, ovvero le imprese che non superano determinati limiti di ricavi, totale di bilancio e numero di dipendenti, nonché la Banca d'Italia.

Ai sensi dell'art. 17 del Decreto, l'applicazione delle nuove disposizioni avverrà in maniera graduale, in base alla tipologia ed alle dimensioni degli Enti destinatari.

Pertanto, saranno interessati i soggetti che, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei tre limiti dimensionali previsti dal Decreto all'art. 1, rappresentati *(1)* dal totale dello stato patrimoniale, *(2)* dai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, e *(3)* dal numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio.

Si riporta, di seguito, l'elenco dei soggetti obbligati e le relative decorrenze:

- Dal 2025 (con riferimento all'anno fiscale 2024) sono obbligate le **grandi imprese quotate, anche società madri di un Gruppo di grandi dimensioni, che superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio**. Si tratta di grandi imprese di interesse pubblico già soggette alla direttiva NFRD, nonché di Enti di interesse pubblico che sono altresì società madri di un Gruppo di grandi dimensioni.
- Dal 2026 (con riferimento all'anno fiscale 2025) l'obbligo si estende alle **imprese di grandi dimensioni**, anche non quotate, e alle **società madri di Gruppi di grandi dimensioni** diverse da quelle indicate al punto che precede.
- Dal 2027 (con riferimento all'anno fiscale 2026) l'obbligo si applica alle **piccole e medie imprese quotate** (escluse le micro imprese), agli Istituti di credito di piccole dimensioni e non complessi ed alle imprese di assicurazione e riassicurazione captive.

- Dal 2029 (con riferimento all'anno fiscale 2028) l'obbligo coinvolge <u>le **imprese figlie o succursali di società madri extra-UE**</u>.

*

3. I CRITERI ESG ED IL LORO RAPPORTO CON IL D.LGS. N. 231/2001

I criteri ESG rappresentano un insieme di parametri fondamentali per valutare la sostenibilità delle attività aziendali.

Questi si suddividono in:

1. **Environmental (Ambientale)** – valuta l'impatto ambientale complessivamente inteso di un'attività aziendale, considerando fattori quali il consumo di risorse naturali, la gestione dei rifiuti, la riduzione delle emissioni, gli sprechi, la deforestazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.
2. **Social (Sociale)** – riguarda la gestione delle relazioni con dipendenti, fornitori, clienti e comunità locali, con particolare attenzione ai diritti umani, alle condizioni di lavoro, ai livelli occupazionali, alle relazioni tra dipendenti e *management*, alla tutela della salute dei dipendenti, alla garanzia di pari opportunità, in assenza di ogni genere di discriminazione. Di particolare interesse il doppio filo che lega il fattore social al contrasto del fenomeno del caporalato.
3. **Governance** – svolge un ruolo fondamentale nel garantire i fattori precedenti. Invero, in assenza di una *governance* forte, adeguata e trasparente, difficilmente possono essere soddisfatti i requisiti sopra elencati. Segnatamente, i fattori di governo societario riguardano la struttura gestionale e amministrativa della società e, tra i temi principali troviamo il rispetto di politiche di diversità nella composizione degli Organi di Amministrazione, la presenza di consiglieri indipendenti, le politiche di remunerazione dei dirigenti, l'integrità aziendale, la trasparenza fiscale e le pratiche anticorruzione.

I suddetti criteri presentano numerosi "punti di contatto" con alcuni reati presupposto previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

Ad esempio:

→ l'indice *Environmental* è connesso alle misure ed ai controlli adottati per prevenire i reati ambientali di cui all'art. 25-*undecies*, nonché ai presidi istituiti allo scopo di prevenire il rischio di commissione dei delitti contro il patrimonio culturale previsti dall'art. 25-*septiesdecies*.

→ il fattore *Social* richiama le misure organizzative adottate in materia di salute e di sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*), i presidi ed i controlli introdotti al fine di prevenire i reati di intermediazione illecita di manodopera, sfruttamento del lavoro e impiego di cittadini stranieri con permesso di soggiorno irregolare (artt. 25-*quinquies* e 25-*duodecies*), nonché di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*), le procedure adottate per prevenire delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*), reati di falsificazione (art. 25-*bis*), reati contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1), delitti di riciclaggio (art. 25-*octies*), delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*nonies*), delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis*), nonché reati societari (art. 25-*ter*), abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25-*sexies*).

→ l'indice *Governance* è legato invece alla prevenzione di alcuni reati presupposto quali, a titolo esemplificativo, reati in danno e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001, reati tributari e di contrabbando (artt. 25-*quinquiesdecies* e 25-*sexiesdecies*). In tale ambito assumono poi rilevanza gli stessi principi generali delineati dal Decreto 231/2001 quali l'adozione del Codice Etico, del Sistema *Whistleblowing* e del Sistema disciplinare.

*

4. I NUOVI OBBLIGHI

4.1 ONERI PER GLI ENTI

Con l'entrata in vigore del nuovo Decreto, gli Enti dovranno adempiere a diversi incombenti per conformarsi ai requisiti ESG.

Di seguito si elencano i principali oneri:

- **Implementazione di strumenti di raccolta dati e analisi**

Gli Enti dovranno adottare strumenti adeguati per raccogliere le informazioni necessarie alla rendicontazione e condurre test di doppia materialità in conformità con i requisiti informativi obbligatori previsti dagli standard ESRS (*European Sustainability Reporting Standards*).

- **Predisposizione della Rendicontazione di sostenibilità**

Le imprese saranno tenute a redigere la Rendicontazione di sostenibilità, che dovrà:

- includere una descrizione *(i)* della strategia aziendale e del modello di business adottati, *(ii)* degli obiettivi temporalmente definiti in materia di sostenibilità, *(iii)* del ruolo degli Organi di amministrazione, gestione e controllo, con specifico riferimento alle tematiche di sostenibilità, *(iv)* delle politiche di sostenibilità attuate, *(v)* dell'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità che sono destinati ai membri degli Organi di amministrazione e di controllo, *(vi)* delle procedure di *due diligence, (vii)* dei principali rischi per l'impresa e le modalità di gestione degli stessi, nonché indicare le procedure attuate per individuare le informazioni di cui sopra;
- essere integrata nella Relazione sulla gestione. Di conseguenza, l'adozione e la pubblicazione del bilancio di sostenibilità soggiace alle tempistiche ed alle modalità previste dalla normativa nazionale per l'approvazione e la pubblicazione del bilancio finanziario;
- essere pubblicata sul sito *internet* aziendale (o resa disponibile in copia cartacea su richiesta);
- essere sottoposta ad un'attestazione di conformità da parte di un Revisore legale, incaricato di verificare il rispetto degli standard e garantire trasparenza e verificabilità dei dati.

- **Adozione di assetti di *governance* adeguati**

Gli Enti dovranno stabilire strutture di *governance* adeguate, in grado di garantire il monitoraggio e il rispetto dei nuovi requisiti. Questo include:

- l'attività di vigilanza da parte della Consob (ovvero assoggettamento alla normativa del codice civile per le imprese non quotate) ed il controllo degli organi preposti;
- l'ottenimento dell'attestazione di conformità della rendicontazione da parte del revisore di sostenibilità, assicurando la qualità e la coerenza delle informazioni fornite.

- **Integrazione della sostenibilità nella strategia aziendale**

Le società saranno chiamate a riorientare i propri processi decisionali e gli obiettivi a lungo termine, includendo la sostenibilità come elemento centrale della strategia aziendale. Invero, l'impresa dovrà valutare non solo l'impatto che le proprie azioni hanno sull'ambiente e sulla società ma anche il modo in cui i fattori *Environmental*, *Social* e di *Governance* possono influenzare la stabilità finanziaria e operativa dell'impresa stessa (c.d. concetto di "doppia materialità").

*

4.2 ONERI PER GLI O.D.V.

L'introduzione del Decreto Legislativo n. 125 del 2024 impone nuovi oneri anche all'Organismo di Vigilanza, che sarà chiamato a gestire ulteriori adempimenti e responsabilità legati ai rischi ESG.

Il primo compito fondamentale dell'O.d.V. consiste nel garantire che i nuovi rischi ESG, ossia i rischi potenziali legati alla sostenibilità, in particolare i rischi ambientali, sociali e quelli di *governance*, siano adeguatamente mappati, valutati ed integrati nei Modelli 231/2001 della società.

L'O.d.V. dovrà, inoltre, controllare che le politiche aziendali vengano aggiornate e che i controlli interni vengano adeguatamente rafforzati, al fine di prevenire possibili reati legati a tali rischi.

Con riferimento, invece, alla Relazione di sostenibilità, la cui redazione è obbligatoria per le imprese di grandi dimensioni e le PMI quotate, l'O.d.V. dovrà verificare che l'Ente:

- renda conto in modo chiaro dei propri impatti ESG;
- rispetti gli obblighi di trasparenza e renda le informazioni accessibili alle parti interessate;
- garantisca la veridicità dei dati, in collaborazione con revisori legali o altre entità terze.

L'O.d.V. avrà, inoltre, il compito di monitorare l'efficacia delle procedure aziendali implementate per garantire (i) il rispetto degli obblighi di sostenibilità, supervisionando la corretta attuazione delle politiche ambientali; (ii) il rispetto dei diritti dei lavoratori e (iii) che la *governance* garantisca trasparenza e riduca i rischi di corruzione o conflitti di interesse.

L'O.d.V. è chiamato a redigere rapporti periodici, fornendo al Consiglio di Amministrazione una panoramica chiara sull'efficacia delle misure preventive legate ai rischi ESG.

L'Organismo avrà anche l'onere di assicurarsi che l'intera società sia adeguatamente formata sui nuovi obblighi ESG, attraverso l'implementazione di un programma di formazione e di sensibilizzazione del personale.

Infine, considerato che il contesto normativo in cui operano le società è in continua evoluzione, soprattutto per quanto riguarda le tematiche ESG, l'O.d.V. dovrà garantire un aggiornamento continuo del Modello Organizzativo 231/2001.

**

5. CONCLUSIONI

In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, si può ritenere che l'implementazione dei criteri ESG e la conformità ai nuovi obblighi di rendicontazione segnano un importante cambiamento per gli Enti, offrendo loro l'opportunità di dimostrare concretamente il proprio impegno verso la sostenibilità e la responsabilità sociale.

Questi requisiti promuovono la trasparenza e offrono un quadro più chiaro delle *performance* aziendali, rafforzando la fiducia di investitori e stakeholder.

Integrare i principi ESG nella strategia aziendale non è solo un obbligo, ma una leva per generare valore a lungo termine, contribuendo a una crescita economica sostenibile e consolidando la reputazione aziendale in un mercato sempre più orientato alla responsabilità sociale.

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento, non esitate a contattarci.